



## COMUNE DI FORINO

(Provincia di Avellino)

### ORDINANZA SINDACALE N. 32 DEL 18 LUGLIO 2017 IL SINDACO

VISTO l'art. 32 della Costituzione che indica quale obiettivo primario del nostro ordinamento la tutela della salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività;

VISTO il Decreto Dirigenziale n. 33 del 4 Luglio 2017 con il quale il Direttore Generale della Direzione Centrale per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi sul territorio della Regione Campania, per il periodo compreso tra il 4 luglio e il 30 settembre 2017, disponendo per lo stesso periodo, in ragione della Legge n. 116 dell'1 agosto 2014, che la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata;

VISTO il D.lgs. 152/2006 "Norme in materia ambientale" ed in particolare l'art. 182 "smaltimento dei rifiuti" c. 6 bis che prevede che l'attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all'art. 185 comma 1 lettera f, effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego del materiale come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione dei rifiuti. Nel periodo di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali, agricoli e forestali è sempre vietata. I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma, all'aperto di tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).

RITENUTO indispensabile, al fine di tutelare la salute pubblica, l'emanazione di ordinanza contingibile ed urgente di divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci di potature, residui vegetali così come previsto dall'art. 182 comma 6 del D.Lgs 152/2006 fino al 30 settembre 2017.

VISTO il Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267 e successive modificazioni e integrazioni e richiamato l'articolo 50 dello stesso:

### ORDINA

Il divieto di accensione di fuochi all'aperto e abbruciamento di sfalci di potature, residui vegetali o altro, anche correlata allo svolgimento di normali pratiche agricole, nelle aree del territorio comunale, ai sensi dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs 152/2006 a partire dai giorni di pubblicazione sul sito del Comune della presente ordinanza e fino al giorno 30 settembre 2017.

### DISPONE

La validità della presente Ordinanza fino al 30 settembre 2017 salvo eventuale emanazione di espressa ordinanza di revoca o di rinnovo della medesima;

La diffusione del contenuto della presente Ordinanza mediante pubblicazione del presente provvedimento all'albo pretorio, pubblicazione sul sito web istituzionale del Comune di Forino e mediante l'affissione di manifesti;

La trasmissione del presente provvedimento a:

- ✓ Regione Campania - Assessorato all'Ambiente, Difesa del Suolo e Protezione Civile;
- ✓ Prefettura di Avellino;
- ✓ Arpac Campania;
- ✓ ASI Avellino 2;
- ✓ Stazione Carabinieri di Forino;
- ✓ Corpo Forestale dello Stato di Forino;
- ✓ Polizia Municipale di Forino.

E' fatto obbligo a chiunque spetti osservare e far osservare la presente ordinanza.

### INCARICA

La Polizia Municipale e tutti gli altri Enti e Organi di controllo per legge della verifica dell'osservanza della presente ordinanza.

### AVVERTE

Che i trasgressori all'ordine impartito con il presente atto fatta salva ed impregiudicata l'azione penale ove dovuta per legge, sarà applicata ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria e valutabile da € 25,00 ad € 500,00 che potrà essere estinta con le modalità previste dalla legge 689/81;

-Che avverso il presente atto può essere presentato ricorso al TAR competente ai sensi della Legge 104/2010 e successive modificazioni o al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24 novembre 1971, rispettivamente entro 60 gg. Ed entro 120 gg. A decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto

### REVOCA

La precedente ordinanza n.29 dell'11 luglio 2017 in quanto contenente mero errore materiale in ordine alla sanzione amministrativa ivi prevista.

Dalla Residenza Municipale 18 Luglio 2017

IL SINDACO  
Avv. Pasquale Nunziata